



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto, per l'anno 2017, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Rep. Atti n. 145/CU del 16 novembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 novembre 2017:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", che, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" che, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

VISTA la lettera del 26 ottobre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;



RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

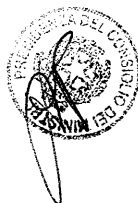
VISTA la nota in data 30 ottobre 2017, con la quale la suddetta proposta di riparto è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto, per l'anno 2017, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2017 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Con la presente proposta si supera il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione del 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma e del restante 50% sulla base del numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, in ragione dell'ormai avvenuta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e della conseguente apertura delle REMS regionali (ex lege n. 9/2012) chiamate ad accogliere, tuttavia, solo persone alle quali sia applicata una misura di sicurezza detentiva che non trova elettiva gestione nell'ambito dei servizi sanitari ordinari nell'area della salute mentale.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2017 (55 milioni di euro) unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente al 1° gennaio 2017 (dati ISTAT). Tale criterio è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo



quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna**, alla Regione **Valle d'Aosta** e alla Regione **Sicilia** che hanno completato il trasferimento delle funzioni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione), ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione), ed ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016.

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

Per la Regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). Le risorse assegnate a detta Regione vengono accantonate.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro



MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2017 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

REGIONI	Popolazione maggioranne residente al 1.01.2017	IMPORTI
Piemonte	3.720.884	4.038.156
Valle d'Aosta	106.087	115.133
Lombardia	8.342.436	9.053.777
P.A. Bolzano	423.584	459.702 (*)
P.A. Trento	442.844	480.604 (*)
Veneto	4.098.185	4.447.628
Friuli Venezia Giulia	1.036.396	1.124.767 (**)
Liguria	1.349.448	1.464.512
Emilia Romagna	3.738.309	4.057.066
Toscana	3.173.234	3.443.809
Umbria	752.221	816.361
Marche	1.297.513	1.408.149
Lazio	4.935.305	5.356.128
Abruzzo	1.119.460	1.214.914
Molise	266.013	288.695
Campania	4.764.864	5.171.154
Puglia	3.384.040	3.672.590
Basilicata	483.320	524.532
Calabria	1.640.708	1.780.608
Sicilia	4.184.774	4.541.601
Sardegna	1.419.110	1.540.114
TOTALE	50.678.735	55.000.000

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(**) Friuli Venezia Giulia - somme accantonate per funzione non trasferita

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2017: ISTAT





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2017, della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

Rep. Atti n. 153/CU del 16 novembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 novembre 2017:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTA l'intesa sullo schema di D.P.C.M. di cui trattasi, perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 91);

VISTO il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"), emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il comma 2 del predetto articolo 6 del D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale stabilisce, inoltre, che, in fase di prima applicazione del D.P.C.M. medesimo, le risorse finanziarie di cui al menzionato comma 1 sono ripartite tra le Regioni, sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha successivamente stabilito che "il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244/2007", in conseguenza dell'incremento della quota fissa riscossa nella Regione Friuli Venezia Giulia e spettante alla stessa dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

VISTA la lettera del 26 ottobre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 30 ottobre 2017, con la quale la suddetta proposta di riparto è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

VISTA la nota del Coordinamento tecnico della commissione salute, in data 13 novembre 2017, contenente una proposta di integrazione della tabella di riparto, diramata con nota del 14 novembre 2017;

VISTA la nota del Ministero della salute in data 14 novembre 2017, diramata in data 15 novembre 2017, con cui è stata inviata una nuova proposta di deliberazione CIPE che recepisce la richiesta di integrazione di cui sopra;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto per l'anno 2017 della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Uff. IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2017: nuova proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

L'articolo 2, comma 283, della legge 244/07 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità ed i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature e dei beni strumentali afferenti alla sanità penitenziaria, nonché delle risorse finanziarie quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, 162,8 milioni di euro per il 2009 e 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'articolo 1, comma 513, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha successivamente stabilito che *"il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,"* in conseguenza dell'incremento della quota fissa riscossa nella Regione Friuli Venezia Giulia e spettante alla stessa dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

Occorre provvedere quindi a ripartire i predetti **165.424.023 euro** per il finanziamento delle spese che le Aziende sanitarie locali sostengono per effetto del sopradescritto trasferimento di funzioni.

Con la presente proposta si supera il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione dei fondi sulla base di una quota indistinta (calcolata per il 65% in proporzione al numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e al numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, per il 30% in proporzione al numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, e per il 5% in proporzione alla presenza di istituti penitenziari con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi), di una quota riferita alla presenza degli ospedali psichiatrici giudiziari, e di una quota riferita alla presenza dei Centri clinici. La nuova organizzazione dei servizi di sanità penitenziaria, definita con l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 (Rep. n. 3/CU, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 18/03/2015), che ha esplicitamente disapplicato le previsioni che sostenevano la quota dei Centri Diagnostici Terapeutici (oggi SAI), unitamente alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno reso infatti non più attuale il vecchio criterio.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2017 unicamente sulla base di una quota indistinta calcolata come segue:

- i. il 65% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari alla data del 31.12.2016 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, anch'essi rilevati al 31.12.2016, attribuendo un



peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. GDAP-0281865 del 6 settembre 2017 e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con nota n. 43130 dell'8 settembre 2017. La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi territoriali.;

- ii. il 35% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti alla data del 31.12.2016 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, anch'essi rilevati al 31.12.2016, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. GDAP-0281865 del 6 settembre 2017 e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con nota n. 43130 dell'8 settembre 2017. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il criterio adottato è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Si provvede quindi a ripartire tra ogni regione l'importo complessivo di 167.800.000 euro sulla base del criterio sopra descritto, per poi provvedere alla riduzione, in ossequio a quanto disposto alla citata legge n. 147/2013, della somma di 2.375.977,00 euro, attraverso l'eliminazione della quota spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia (2.254.270,00 euro) e la successiva riduzione proporzionale degli importi spettanti alle restanti regioni per un ammontare pari alla quota residua (121.707,00 euro).

Tuttavia, a seguito di una specifica richiesta formulata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alla possibilità che le ricadute finanziarie derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di riparto siano modulate nell'arco di un biennio, si provvede a rettificare, nella misura proposta dalla Commissione Salute, le risultanze ottenute in applicazione della metodologia sopra esposta, determinando quindi la definitiva ripartizione delle risorse in oggetto come esposta nella tabella allegata. La richiesta regionale è stata fatta anche alla luce della precedente Intesa sul riparto della quota vincolata per la medicina penitenziaria anno 2016 (ATTO REP.146/CU del 22.12.2016), laddove è specificatamente riportato che l'applicazione dei nuovi criteri per il 2017 *"non escludano la possibilità di operare opportune rimodulazioni tra le regioni in ragione delle somme assegnate con la presente proposta relativa all'anno 2016"*.

Con riferimento al finanziamento oggetto del presente riparto si specifica che, nell'ambito del completamento del trasferimento alle Regioni e PP.AA. della sanità penitenziaria ex D.Lgs. n.230/1999, il DPCM 01.04.2008 è intervenuto determinando il trasferimento delle risorse esistenti negli specifici capitoli del bilancio dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 15.03.2008, assunta come riferimento generale per tutte le risorse, anche professionali, con lo stesso Decreto trasferite.

Le risorse finanziarie in parola – che costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria, ripartito tra le regioni con continuità e su base annua – concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario, integrandosi per le suddette specifiche finalità con altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche.



Le risorse finanziarie oggetto del presente riparto non sono, pertanto, le sole finalizzate a sostenere l'esercizio di tutte le azioni per la tutela della salute in carcere nel rispetto delle vigenti normative sanitarie (come integrate dallo stesso DPCM 01.04.2008 e in conformità all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 - Rep. n. 3/CU), oltre che delle prestazioni ordinariamente dovute agli adulti e minori in esecuzione penale esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai minori in carico agli USSM, le prestazioni residenziali per le persone in misura di sicurezza non detentiva).

Con il presente atto si provvede ad assegnare la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano ormai trasferite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 140/2011), alla Regione **Valle d'Aosta** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2010), ed alla Regione **Sicilia** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016).

La Regione **Friuli Venezia Giulia** provvede alla funzione con le risorse proprie, come assegnate in applicazione del richiamato articolo 1, comma 513, della legge 147/2013 per cui non viene determinato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Per le Province autonome di **Trento e Bolzano** si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. Le relative quote vengono quindi rese indisponibili.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro



RIPARTO 2017 PENITENZIARIA

Regione	DETENUTI		MINORI		DETENUTI + MINORI		FATTORI DI CORREZIONE					RIPARTO TEORICO SUL TOTALE DELLA SOMMA PER TUTTE LE REGIONI		RIPARTO 2017 CON RIDUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 513, LEGGE 147/2013		RIEQUILIBRIO COME DA RICHIESTA DELLE REGIONI DEL 10/11/2017		RIPARTO EFFETTIVO 2017
	Presenze detenuti al 31 dicembre 2016	Presenze di minori nel CPA (Centri di Prima Accoglienza), negli IPR (Istituti Penali per i Minorenni) e nelle Comunità ministeriali	Presenze di minori nelle comunità private con peso 1/10	Totale presenza dei minori ponderate	Totale presenze detenuti + minori	Peso % detenuti + minori	Ingressi dalla libertà della comunità privata con peso 1/10	Ingressi dalla libertà minori (comunità private) con peso 1/10	Totale Ingressi dalla libertà minori ponderate	Totale Ingressi dalla libertà della comunità privata + minori	Peso % Ingressi dalla libertà della comunità privata + minori	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10) = (9) + (9)	(10a)	(C) = (((5a) * 65%) + ((10a) * 35%)) * totale colonna C					
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ABRUZZO	1.740	1	1	2	1.742	3,15%	850	16	19	869	1,72%	4.444.447	2,68%	160.399	2,68%	4.284.048		
BASILICATA	540	11	11	22	551	1,00%	231	19	0	250	0,49%	1.377.941	0,83%	120.016	0,83%	1.257.925		
CALABRIA	2.651	41	2	43	2.694	4,88%	1.661	88	101	1.762	3,48%	7.358.363	4,44%	571.247	4,44%	6.787.116		
CAMPANIA	6.887	92	8	100	6.987	12,65%	4.945	427	455	5.400	10,67%	20.050.967	12,11%	1.411.769	12,11%	21.462.736		
EMILIA R	3.270	26	6	32	3.302	5,99%	3.088	208	222	3.308	6,54%	10.359.933	6,25%	693.957	6,25%	11.046.284		
FRULLI V G	614	0	0	0	614	1,11%	889	6	8	897	1,77%	2.254.270	0,00%	-	0,00%	-		
LAZIO	6.108	60	6	66	6.174	11,19%	5.624	538	606	6.230	12,43%	19.478.843	11,77%	244.567	11,77%	19.723.210		
LIGURIA	1.365	0	3	3	1.368	2,49%	1.783	22	27	1.810	3,58%	4.802.139	2,90%	309.883	2,90%	4.492.026		
LOMBARDIA	7.814	53	16	69	7.883	14,27%	7.527	393	428	7.955	15,72%	24.800.881	14,97%	316.638	14,97%	24.484.243		
MARCHE	783	0	2	2	785	1,42%	751	3	6	757	1,50%	2.429.634	1,47%	40.084	1,47%	2.469.718		
MOLISE	341	0	0	0	341	0,62%	149	0	0	149	0,29%	846.689	0,51%	5.916	0,51%	851.983		
PIEMONTE	3.843	37	4	41	3.884	7,03%	3.899	202	211	4.100	8,10%	12.429.362	7,50%	1.314.450	7,50%	11.114.912		
PUGLIA	3.182	31	6	37	3.219	5,83%	3.992	180	193	4.185	8,27%	11.213.241	6,77%	846.833	6,77%	10.366.408		
SARDEGNA	2.137	7	5	12	2.149	3,89%	1.003	103	112	1.115	2,20%	5.534.122	3,34%	585.028	3,34%	4.949.094		
SICILIA	6.032	105	16	121	6.153	11,14%	4.909	519	545	5.454	10,78%	18.482.363	11,16%	196.321	11,16%	18.678.684		
TOSCANA	3.276	15	2	17	3.293	5,96%	2.667	132	137	2.804	5,54%	9.750.649	5,89%	216.964	5,89%	11.917.613		
TRENTO	426	0	0	0	426	0,77%	548	0	1	549	1,09%	1.479.076	0,89%	271.289	0,89%	1.207.787		
BOLZANO	1.318	0	2	2	1.320	2,39%	522	0	4	526	1,04%	3.217.008	1,94%	95.798	1,94%	3.121.210		
UMBRIA	145	0	0	0	145	0,26%	75	0	0	75	0,15%	374.034	0,23%	18.780	0,23%	352.814		
V D AOSTA	2.181	11	3	14	2.195	3,97%	2.241	101	112	2.353	4,55%	7.066.210	4,27%	149.727	4,27%	6.916.483		
VENETO	2.181	11	3	14	2.195	3,97%	2.241	101	112	2.353	4,55%	7.066.210	4,27%	149.727	4,27%	6.916.483		
TOTALI	54.653	490	84	574	55.227	100%	47.342	3.067	3.265	50.607	100%	167.800.000	100%	-	100%	165.424.023		

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano. Importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

